

prendeva ad affitto (1), nè comperar poderi nelle Provincie, in cui dimoravano (2), nè vagare per gli altrui (3), ma non era loro pur lecito l'attendere agli interessi proprj (4), le quali cose troppo dure non sembreranno per poco, ch' altri conosca il rigore della disciplina militare de' Romani (A).

Ma a noi tornando, qual più convincente prova dello spirito di questa Legge, se a' Veterani,

(1) L. Milites 31. L. licet 35. Cod. locati. Novel. Cum Domini. 116.

(2) L. Milites 9. L. Milites 13., ff. de re milit.

(3) L. Tribuni 11. Cod. de re milit.

(4) L. Nemo 13. Cod. de re milit.

(A) I titoli *de re militari* delle Leggi Romane ne possono dare alcuna idea, vedi pure Livio dec. 1. lib. 8. cap. 6. 28. Lips. de milit. Roman. ed in specie lib. 5. Dialog. 18. Bossuet. St. Univ. pag. 417.